

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
Provincia di Modena

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FANANO, LAMA MOCOGNO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, SESTOLA E L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL CORPO UNICO INTERCOMUNALE DEL FRIGNANO

PARTI DELLA CONVENZIONE

In attuazione delle vigenti disposizioni costituzionali, nazionali e regionali in materia di gestione associata delle funzioni e dei servizi degli Enti Locali, si costituiscono e convengono le seguenti parti:

IL COMUNE DI FANANO, Codice Fiscale: 00562780361, rappresentato da **Stefano Muzzarelli**, che interviene e agisce nel presente atto nella qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune medesimo, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, resa immediatamente eseguibile;

IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO, Codice Fiscale: 00460930365, rappresentato da **Arnaldo Ricchi**, che interviene e agisce nel presente atto nella qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune medesimo, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, resa immediatamente eseguibile;

IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, Codice Fiscale: 00223910365, rappresentato da **Davide Venturelli**, che interviene e agisce nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune medesimo, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, resa immediatamente eseguibile;

IL COMUNE DI PIEVEPELAGO, Codice Fiscale: 00632850368, rappresentato da **Corrado Ferroni**, che interviene e agisce nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune medesimo, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, resa immediatamente eseguibile;

IL COMUNE DI POLINAGO, Codice Fiscale: 00474870367, rappresentato da **Simona Magnani**, che interviene e agisce nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune medesimo, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, resa immediatamente eseguibile;

IL COMUNE DI SESTOLA, Codice Fiscale: [inserire C.F.], rappresentato da **Fabio Magnani**, che interviene e agisce nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune medesimo, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2023 n. del,

E

L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, Codice Fiscale: 03545770368, rappresentata dal Presidente pro tempore, **[nome Presidente]**, autorizzato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, resa immediatamente eseguibile.

PREMESSE

- 1. Considerato** che l'art. 118 della Costituzione declina i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nell'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli Enti Locali;
- 2. Visto** l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), il quale disciplina lo strumento convenzionale al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati tra enti locali;
- 3. Vista** la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), con particolare riguardo alle forme associative stabili tra enti per l'adempimento dei compiti istituzionali;
- 4. Vista** la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 21, in materia di riordino territoriale e di incentivazione alla gestione associata delle funzioni comunali;
- 5. Vista** la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, la quale fissa gli standard organizzativi ed operativi minimi per il riconoscimento dei Corpi di Polizia Locale intercomunali;
- 6. Preso atto** della volontà espressa dai Consigli Comunali dei Comuni contraenti, nelle deliberazioni in premessa citate, di conferire all'Unione le funzioni di Polizia Locale, istituendo e mantenendo un modello strutturato nel "Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione";
- 7. Ritenuto** necessario procedere alla sostituzione della previgente convenzione per la gestione del medesimo servizio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e contestuale necessità di adeguamento normativo e strutturale, garantendo al contempo la perfetta continuità e successione nei rapporti giuridici, economici e organizzativi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e mediante conforme determinazione degli organi deliberanti di tutti gli enti contraenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione e funzioni conferite

1. La presente convenzione disciplina l'affidamento e il conferimento da parte dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Frignano della gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 13-bis della L.R. n. 24/2003 e dell'art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. n. 78/2010, con mantenimento e istituzione del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione ai sensi della L.R. 24/2003 e s.m.i.
2. Il conferimento comporta l'unificazione operativa delle strutture mediante il consolidamento del "Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione" (di seguito denominato "Corpo Unico"). Vengono conferite le funzioni relative al controllo della mobilità e della sicurezza stradale, alla tutela della libertà di impresa e del consumatore, alla tutela della qualità urbana e rurale (polizia edilizia), alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale (polizia giudiziaria), al supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, al controllo relativo ai tributi locali e al soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile.
3. Alla struttura unificata dell'Unione vengono conferite le seguenti attività:
 - 1) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;

- 2) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
- 3) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;
- 4) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;
- 5) attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione, con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;
- 6) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- 7) attività ausiliarie di pubblica sicurezza;
- 8) attività di polizia ambientale;
- 9) attività di polizia igienico-sanitaria (compreso TSO – ASO);
- 10) educazione stradale;
- 11) accertamenti anagrafici;
- 12) gestione verbali e contenzioso ordinario e amministrativo;
- 13) servizi di rappresentanza istituzionale;
- 14) formazione e aggiornamento del personale;
- 15) acquisti comuni e gestione delle informazioni connesse al sistema integrato di videosorveglianza e transito veicolare;
- 16) rilascio e relative procedure per attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione (legge n.14 del 26/01/2026).

4. Per esigenze di carattere funzionale e gestionale attualmente presenti nei Comuni, potrà essere affidata al Corpo Unico, su richiesta e previa intesa con i Comuni che abbiano tale necessità, l'esercizio delle seguenti funzioni facoltative:

- a) riscossione della tassa occupazione suolo pubblico temporanea;
- b) ordinanze non contingibili ed urgenti in materia di viabilità legate a esigenze di carattere temporaneo;
- c) permessi e autorizzazioni riservati a persone con disabilità;
- d) servizio di notificazione atti esclusivamente in via sussidiaria, in caso di necessità, urgenza e impossibilità di provvedere con altro personale da parte delle Amministrazioni comunali.

Rimangono in capo ai competenti uffici dei Comuni i provvedimenti amministrativi (ordinanze ordinarie) in materia di viabilità che non abbiano carattere temporaneo.

5. La disciplina di dettaglio dei servizi e l'articolazione delle attività interne sono demandate al Regolamento Unico di Servizio del Corpo Unico, da approvarsi in conformità alla normativa regionale di settore e ad appositi atti organizzativi approvati dalla Giunta dell'Unione.

6. L'ambito territoriale di competenza del Corpo Unico coincide tassativamente con la sommatoria delle circoscrizioni territoriali dei Comuni firmatari di cui all'art. 1, comma 8.

Articolo 2 – Durata, decorrenza e natura giuridica del servizio

1. La presente convenzione ha una validità stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale delle parti, che costituisce in ogni caso dies a quo certo e documentato.

2. L'Unione esercita le funzioni per conto e a beneficio esclusivo dei soli Comuni conferenti. I Comuni facenti parte dell'Unione ma non aderenti alla presente convenzione rimangono

integralmente estranei alla gestione finanziaria, organizzativa e tecnica del servizio e non possono essere gravati, neppure indirettamente, degli oneri relativi alla gestione associata.

3. Al fine di preservare i principi di sussidiarietà verticale, prossimità ed efficacia operativa, la struttura organizzativa del Corpo è articolata in Presidi Territoriali. Tali presidi costituiscono articolazioni logistiche e operative interne prive di soggettività giuridica autonoma.

4. Il Comandante del Corpo Unico è investito della complessiva gestione economico-finanziaria, tecnica e delle risorse umane assegnate al servizio, esercitando le proprie funzioni gestionali anche sulle strutture decentrate e sui Presidi Territoriali.

Articolo 3 – Dotazione organica e Piano Pluriennale di Trasferimento della Capacità Assunzionale

1. La dotazione organica complessiva del Corpo Unico è costituita dal personale di Polizia Locale formalmente trasferito ovvero distaccato dai Comuni all'Unione, nonché dal personale assunto direttamente dall'Unione in attuazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 assicura in ogni caso il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi stabiliti dall'articolo 14 della Legge Regionale n. 24/2003 e dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2112/2019, nonché di ogni successiva norma regionale o nazionale di settore che fissi soglie minime di personale, di categoria giuridica o di organizzazione territoriale del Corpo. Ciascun Comune mantiene la facoltà di finanziare direttamente con proprie risorse di bilancio assunzioni di personale a tempo determinato o parziale per documentate esigenze di carattere stagionale o eccezionale, previo coordinamento tecnico con il Comandante del Corpo Unico.

3. Al fine di garantire il progressivo raggiungimento degli standard strutturali previsti dalla normativa regionale e la sostenibilità economico-finanziaria dell'ente delegato, la Conferenza dei Sindaci adotta, entro 180 giorni dalla stipula del presente atto, un "Piano Pluriennale di Trasferimento della Capacità Assunzionale". In caso di mancata adozione del Piano nel termine stabilito, la Conferenza dei Sindaci è convocata d'urgenza dal Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni con all'ordine del giorno l'approvazione del Piano. Eventuali modifiche o deroghe alle dotazioni minime di cui al comma 1, che comportino discostamenti dagli standard quantitativi e qualitativi richiamati al comma 2, sono ammesse esclusivamente con deliberazione della Conferenza dei Sindaci adottata all'unanimità dei Comuni conferenti.

4. Il Piano definisce obbligatoriamente:

- a) il fabbisogno organico obiettivo del Corpo Unico nell'arco del quinquennio;
- b) le quote di capacità assunzionale (esprese in termini di budget finanziario o unità equivalenti) che ciascun Comune si impegna a cedere all'Unione, calcolate in proporzione ai parametri di bilancio e nel rispetto dei tetti di spesa vigenti per i singoli enti;
- c) la scansione temporale, progressiva e scaglionata, dei trasferimenti di capacità assunzionale;
- d) le eventuali misure compensative o di salvaguardia finanziaria qualora si verificano situazioni ostative oggettive e documentate da parte di un singolo ente.

5. Il personale conferito al Corpo Unico è assegnato in via ordinaria e con carattere di stabilità al Presidio Territoriale di riferimento, al fine di garantire continuità del servizio e radicamento sul territorio.

Per improrogabili esigenze di servizio, urgenza operativa o carenza di personale non altrimenti fronteggiabile, il Comandante può disporre assegnazioni temporanee del personale, subordinatamente all'assenso dei Referenti istituzionali e tecnici dei Presidi Interessati. In caso di dissenso, la questione è rimessa alla Conferenza dei Sindaci.

6. Il Piano viene aggiornato con cadenza annuale dalla Conferenza dei Sindaci, contestualmente all'esame del bilancio di previsione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Unione. La delibera di aggiornamento costituisce vincolo di programmazione per gli organi esecutivi dell'Unione.
7. Il Comune che intenda differire o rimodulare il trasferimento di quote deve fornire dettagliata e motivata comunicazione tecnica alla Conferenza dei Sindaci in tempo utile per le variazioni del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Articolo 4 – Ruolo, autorità ed attribuzioni del Comandante del Corpo

1. La direzione tecnica, l'organizzazione interna e il coordinamento operativo del Corpo Unico sono attribuiti in via esclusiva al Comandante. La nomina del Comandante avviene in conformità alle leggi statali e regionali vigenti, allo Statuto dell'Unione e ai regolamenti interni.
2. Al Comandante è riconosciuta la piena e formale autorità di direzione, coordinamento e controllo gerarchico e funzionale su tutte le articolazioni del Corpo Unico, ivi inclusi i Presidi Territoriali, gli uffici speciali e i distaccamenti. Non è ammessa alcuna forma di dipendenza gerarchica del personale del Corpo nei confronti delle amministrazioni comunali di provenienza o allocazione. Le modalità operative di tale divieto sono disciplinate dal Regolamento Unico di Servizio.
3. L'autonomia operativa riconosciuta alle articolazioni territoriali costituisce una modalità gestionale finalizzata alla prossimità del servizio e non può in alcun caso configurarsi come limitazione, sottrazione o deroga ai poteri di comando e coordinamento gerarchico spettanti al Comandante.
4. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni tecnico-operative, il Comandante ottimizza l'impiego delle risorse tenendo conto delle specificità e criticità geopolitiche dei diversi ambiti comunali.
5. Sotto il profilo istituzionale, il Comandante risponde del perseguimento degli obiettivi programmatici al Presidente dell'Unione (ovvero al componente della Giunta a ciò espressamente delegato).

Articolo 5 – Indirizzo politico, programmazione e sistemi di controllo di gestione

1. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica strategica sul servizio associato sono esercitate in modo congiunto dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni conferenti, la quale approva annualmente il programma delle attività e i relativi indicatori di performance.
2. L'Unione trasmette alle amministrazioni comunali, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente. Tale documento evidenzia i costi analitici sostenuti, i proventi introitati e il grado di raggiungimento degli standard di efficienza stabiliti.
3. Il monitoraggio tecnico-operativo interno è assicurato mediante un apposito presidio di controllo di gestione specialistico, incardinato all'interno del servizio di Polizia Locale.
4. Resta inteso tra le parti che lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione generale e integrato per l'intera struttura macro-organizzativa dell'Unione costituisce un obiettivo programmatico autonomo di lungo periodo. L'avvio di tale percorso di governance non condiziona l'immediata operatività e l'efficacia contabile del centro di costo del Corpo Unico regolato dalla presente convenzione.

Articolo 6 – Strumenti di programmazione economico-finanziaria

1. Gli obiettivi strategici, le risorse finanziarie e i piani di investimento relativi alla Polizia Locale sono inseriti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel bilancio di previsione pluriennale dell'Unione.

2. Le proposte di programmazione e di bilancio sono preventivamente sottoposte alla Conferenza dei Sindaci per l'espressione del parere di conformità, previa valutazione di compatibilità economico-finanziaria da parte delle Giunte Comunali dei singoli enti contraenti.
3. Al fine di garantire la perfetta corrispondenza contabile, ciascun Comune è tenuto a iscrivere nel proprio DUP e nel proprio bilancio di previsione gli stanziamenti di spesa corrispondenti alla quota di cofinanziamento della gestione associata, come definita dall'Articolo 9.

Articolo 7 – Conferenza dei Sindaci dei Comuni conferenti: composizione e competenze

1. È istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni conferenti, organismo assembleare composto di diritto dai Sindaci dei Comuni firmatari o da loro delegati formali.
2. La Conferenza opera quale organo di indirizzo vincolante e di validazione delle scelte organizzative ed economico-finanziarie del servizio associato.
3. Sono rimesse alle competenze inderogabili della Conferenza dei Sindaci:
 - l'approvazione del programma annuale e pluriennale del Corpo Unico;
 - la determinazione dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio nei singoli territori;
 - la definizione dei criteri di riparto della spesa tra i Comuni;
 - la validazione del fabbisogno del personale e l'adozione del Piano Pluriennale delle Capacità Assunzionali;
 - l'espressione di pareri obbligatori e vincolanti sugli atti di organizzazione generale del servizio adottati dagli organi dell'Unione.

Articolo 8 – Processo decisionale degli Organi dell'Unione

1. Gli atti deliberativi e gestionali degli organi dell'Unione (Consiglio, Giunta) aventi ad oggetto la Polizia Locale devono obbligatoriamente conformarsi agli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Nelle deliberazioni della Giunta dell'Unione relative alle materie d'oggetto della presente convenzione, il diritto di voto è riservato esclusivamente ai componenti della Giunta che siano espressione e rappresentanza dei Comuni effettivamente conferenti il servizio.
3. Sono fatte salve le competenze proprie della Giunta dell'Unione in materia di organizzazione macro-strutturale dell'ente e di contrattazione collettiva decentrata del personale.

Articolo 9 – Rapporti finanziari e criteri di determinazione delle quote di partecipazione

1. I Comuni partecipano alla copertura integrale dei costi di gestione del Corpo Unico secondo quote percentuali annue. Tali quote sono determinate sulla base di un algoritmo ponderato approvato dalla Conferenza dei Sindaci, che tiene conto dei seguenti parametri macroeconomici e strutturali:
 - a) popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) numero teorico ed effettivo di addetti di Polizia Locale assegnati al territorio secondo i parametri della programmazione regionale;
 - c) flussi e movimentazione turistica su base annua desunti dai dati statistici ufficiali della Regione Emilia-Romagna;
 - d) numero di interventi e ore di servizio specificamente prestate o programmate nel territorio comunale.
2. Il sistema di riparto copre in un unico centro di costo sia le spese dirette dei Presidi territoriali, sia i costi generali e di funzionamento del Comando/Unità Centrale. Le modalità analitiche di calcolo e imputazione dei costi di struttura dell'Unità Centrale sono dettagliatamente esplicitate nel Progetto di Gestione del servizio, al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa ed escludere fenomeni di duplicazione contabile.
3. La Giunta dell'Unione, su proposta del Comandante e previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, delibera entro il 30 novembre di ogni anno le quote di partecipazione

per l'anno successivo. Il Comandante trasmette alla Conferenza dei Sindaci il bilancio consuntivo parziale del servizio e il piano dei fabbisogni finanziari entro il 31 ottobre di ogni anno, ai fini della tempestiva predisposizione dei bilanci comunali.

4. Ciascun Comune si impegna a versare all'Unione la propria quota di spettanza con cadenza trimestrale posticipata, sulla base degli atti di liquidazione emessi dal responsabile finanziario dell'Unione.

5. I parametri di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché il relativo sistema di ponderazione, possono essere modificati, integrati o sostituiti con deliberazione della Conferenza dei Sindaci adottata all'unanimità dei Comuni conferenti, senza che ciò comporti modifica al testo della presente convenzione ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Le modifiche così assunte sono formalmente comunicate a tutti i Comuni conferenti e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla loro adozione, salvo diversa e motivata determinazione della Conferenza medesima, e sono in ogni caso tempestivamente comunicate al Comandante ai fini della predisposizione della proposta di cui al comma 3.

Articolo 10 – Regime delle entrate e destinazione dei proventi sanzionatori

1. Costituiscono spese del servizio associato, inserite nel centro di costo dedicato: gli oneri del personale (comprensivi di retribuzione fondamentale e accessoria), l'acquisto e manutenzione di dotazioni strumentali, tecnologiche, armamenti, vestiario, automezzi, la gestione dei locali, le utenze e i costi di formazione.

2. Costituiscono entrate del servizio: i trasferimenti dei Comuni, i contributi straordinari dello Stato, della Regione o di enti terzi, nonché le tariffe introitate per prestazioni rese a privati o enti terzi.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. n. 285/1992) e da altre violazioni regolamentari sono riscossi dall'Unione. Tali somme sono contabilizzate ed evidenziate in base al territorio comunale in cui la violazione è stata accertata.

4. La Giunta dell'Unione, su indirizzo della Conferenza dei Sindaci, delibera i criteri di ripartizione e reimpiego di tali proventi. È garantito il principio di priorità di allocazione delle risorse a beneficio dei Presidi Territoriali e degli interventi di sicurezza stradale relativi all'ambito comunale che ha generato l'entrata, nel rigoroso rispetto dei vincoli di destinazione normativamente imposti dagli artt. 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e dalle leggi statali vigenti. La ripartizione territoriale opera pertanto all'interno e subordinatamente al rispetto di tali vincoli di legge, non in alternativa agli stessi.

Articolo 11 – Separazione contabile e garanzie di bilancio

1. L'Unione istituisce all'interno del proprio bilancio un autonomo e specifico "Centro di Costo" dotato di codice identificativo univoco per la gestione finanziaria del Corpo Unico.

2. Tutti gli oneri finanziari di funzionamento del servizio sono posti in via esclusiva a carico dei bilanci dei Comuni conferenti. È fatto assoluto divieto di utilizzare risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Unione o quote di partecipazione di Comuni non aderenti alla presente convenzione per la copertura di disavanzi o costi inerenti alla Polizia Locale. I Comuni non conferenti non possono essere gravati, neppure indirettamente, degli oneri relativi alla gestione associata.

3. Lo schema del bilancio di previsione dell'Unione e il rendiconto di gestione, per le parti relative al Centro di Costo di Polizia Locale, devono essere muniti del parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci prima della loro presentazione agli organi deliberanti dell'Unione.

Articolo 12 – Sede del Comando e disciplina dei Presidi Territoriali

1. La sede centrale del Comando del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione è stabilita nel Comune di Pavullo nel Frignano, Via Giardini n. 192.
2. L'attivazione, la dislocazione logistica e la soppressione dei Presidi Territoriali operanti nei diversi Comuni sono deliberate dalla Giunta dell'Unione su conforme e vincolante indirizzo della Conferenza dei Sindaci, tenendo conto delle esigenze di prossimità per le aree montane e della sostenibilità economica delle strutture.
3. I Presidi Territoriali godono di autonomia funzionale nello svolgimento delle attività ordinarie di competenza territoriale, operando in stretta aderenza agli indirizzi organizzativi generali impartiti dal Comandante del Corpo e sotto la sua esclusiva direzione gerarchico-funzionale.
4. Qualora si verificassero situazioni straordinarie, gravi e documentate di carenza temporanea di personale tali da pregiudicare i livelli minimi di continuità operativa o la sicurezza degli operatori in uno o più presidi, si applica la seguente procedura d'urgenza:
 - a) il Comandante formula una proposta tecnica di riorganizzazione flessibile e temporanea delle risorse umane disponibili (incluso l'eventuale accorpamento funzionale provvisorio di presidi adiacenti);
 - b) la proposta è sottoposta alla Conferenza dei Sindaci;
 - c) l'adozione del provvedimento è subordinata al raggiungimento di una intesa diretta e formale con i Sindaci delle amministrazioni comunali specificamente coinvolte dalla temporanea contrazione del servizio;
 - d) il provvedimento deve fissare tassativamente la durata della riorganizzazione provvisoria e le misure atte al tempestivo ripristino dell'assetto ordinario.

Articolo 13 – Regime giuridico dei beni mobili, immobili e strumentali

1. I beni mobili, le attrezzature d'ufficio, i sistemi informatici, le armi e gli automezzi di proprietà dei singoli Comuni antecedenti alla convenzione sono concessi in uso a titolo di comodato gratuito precario all'Unione per l'intera durata del rapporto convenzionale. L'Unione assume l'obbligo della custodia, della corretta tenuta e della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni tramite le risorse del centro di costo.
2. Le parti stabiliscono l'obbligo tassativo di procedere, entro 180 giorni dall'efficacia della presente convenzione, alla redazione congiunta di un inventario analitico e giurato dello stato dei beni conferiti. Entro la medesima scadenza, la Conferenza dei Sindaci approva un apposito "Regolamento per la devoluzione e restituzione dei beni", volto a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di recesso o scioglimento della convenzione.
3. L'acquisto di nuove dotazioni strumentali, autoveicoli o tecnologie effettuato dall'Unione nel corso della convenzione rimarrà nella proprietà comune dei Comuni conferenti in quota proporzionale ai rispettivi apporti finanziari, salvo diversa pattuizione adottata in sede di Conferenza dei Sindaci.

Articolo 14 – Modifiche della convenzione, recesso e clausola di salvaguardia

1. Qualsiasi modifica o integrazione al testo della presente convenzione deve essere approvata, a pena di nullità, con deliberazioni conformi adottate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione.
2. Ciascun Comune mantiene il diritto potestativo di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. Il recesso deve essere deliberato dal rispettivo Consiglio Comunale e notificato formalmente a mezzo PEC all'Unione e, per conoscenza, a tutti gli altri Comuni associati almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Il recesso avrà efficacia giuridica ed economico-finanziaria a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più enti non comporta lo scioglimento automatico della convenzione nei confronti dei restanti Comuni associati, a condizione che

permangano i requisiti minimi di legge per il mantenimento del Corpo Unico. Nel caso di recesso del Comune sede del Comando Centrale, si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14-bis.

4. Il Comune recedente non può vantare diritti di ripetizione o proprietà sui beni acquistati dall'Unione con fondi comuni nel corso della convenzione, fatta salva la restituzione dei beni di proprietà originaria concessi in comodato ai sensi dell'Articolo 13.

Articolo 14-bis – Recesso del Comune sede del Comando Centrale

1. Qualora il Comune di Pavullo nel Frignano, sede del Comando Centrale del Corpo/Servizio di cui all'articolo 12, eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, l'Unione dei Comuni del Frignano provvede a liberare l'immobile di Via Giardini 192 entro il termine di sei (6) mesi decorrenti dalla data di efficacia del recesso.

2. Tutti gli oneri connessi alla liberazione della sede di cui al comma 1, ivi compresi quelli di trasloco, di individuazione e allestimento di una nuova sede operativa del Comando, di adeguamento logistico e tecnologico e di trasferimento delle dotazioni, sono integralmente a carico dell'Unione dei Comuni del Frignano.

3. I beni strumentali, le attrezzature e le dotazioni conferiti al Corpo/Servizio dal Comune di Pavullo nel Frignano tornano nella disponibilità del Comune di Pavullo alla data di efficacia del recesso, secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 6, e all'articolo 13.

4. Durante il periodo di sei mesi di cui al comma 1, il Comune di Pavullo nel Frignano mantiene la disponibilità dell'immobile per le esigenze del Corpo/Servizio, senza alcun onere a proprio carico. Una eventuale proroga del termine può essere convenuta tra le parti con atto scritto e per esigenze tecniche documentate, per un periodo non superiore a ulteriori tre (3) mesi.

5. La continuità del servizio per i Comuni residui durante il periodo di transizione è garantita dall'Unione dei Comuni del Frignano mediante appositi atti e provvedimenti organizzativi.

Articolo 15 – Clausola di adesione successiva

1. I Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Frignano che non abbiano inizialmente sottoscritto il presente atto hanno facoltà di aderire successivamente alla gestione associata, previa adozione di conforme deliberazione del proprio Consiglio Comunale.

2. L'efficacia dell'adesione successiva è subordinata all'accettazione espressa e unanime della Conferenza dei Sindaci, la quale definisce con apposito atto integrativo le condizioni organizzative, il conferimento del personale e la rimodulazione delle quote economico-finanziarie di partecipazione.

Articolo 16 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. L'Unione dei Comuni del Frignano assume la qualifica di Titolare del Trattamento dei dati personali (*Data Controller*) ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per tutte le attività e i procedimenti sanzionatori ed amministrativi svolti nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale oggetto della presente delega.

2. I Comuni aderenti hanno diritto di accedere ai dati trattati dal Corpo Unico esclusivamente per i propri fini istituzionali e nel rispetto del principio di minimizzazione e limitazione delle finalità previsti dalla Carta dei Diritti Fondamentali e dalle leggi vigenti.

Articolo 17 – Composizione delle controversie e Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione della presente convenzione sarà sottoposta

prioritariamente a un tentativo di conciliazione in via bonaria da esperirsi dinanzi alla Conferenza dei Sindaci, con il supporto tecnico del Comandante.

2. Qualora il disaccordo persista oltre 60 giorni dal suo insorgere, la vertenza sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale irrituale composto da 3 (tre) membri così nominati:

- il primo arbitro nominato congiuntamente dai Comuni interessati alla controversia;
- il secondo arbitro nominato dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di mancato accordo entro 20 giorni, dal Presidente del Tribunale Ordinario di Modena su istanza della parte più diligente.

3. Il Collegio Arbitrale deciderà quale arbitro compositore nel rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo arbitrale avrà valore di determinazione contrattuale tra le parti, sarà definitivo e inappellabile.

Articolo 18 – Successione temporale e continuità giuridica dei rapporti

1. La presente convenzione sostituisce ad ogni effetto di legge le precedenti pattuizioni intercorse tra le parti per la gestione del servizio di polizia locale. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la previgente convenzione si intende risolta per mutuo consenso degli enti contraenti, come da conformi deliberazioni degli organi competenti richiamate in premessa, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, tra la cessazione dell'accordo previgente e l'efficacia del presente atto non si determina alcuna soluzione di continuità nei rapporti giuridici, contrattuali, economici, finanziari e organizzativi.

3. Tutti i procedimenti amministrativi pendenti, i verbali in corso di notifica, i contenziosi instaurati e le obbligazioni passive legittimamente assunte sulla base della vecchia gestione proseguono in capo all'Unione senza interruzioni. Gli oneri finanziari relativi a contenziosi originati nel vigore della previgente convenzione restano a carico dei Comuni nella misura proporzionale alle quote di partecipazione vigenti al momento del fatto generatore. Le risorse finanziarie già stanziare conservano la loro destinazione originaria all'interno del nuovo centro di costo.

Articolo 19 – Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente testo si rinvia allo Statuto dell'Unione dei Comuni del Frignano, al Codice Civile, al Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), alla Legge Quadro n. 65/1986 e alla Legge Regionale n. 24/2003 e successive modifiche.

2. L'Unione è tenuta a menzionare espressamente la qualità di ente delegato in tutti gli atti amministrativi, ordinanze, provvedimenti sanzionatori e corrispondenza formale emessi nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione.

3. Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale.

4. Il presente atto, redatto in unico originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, in quanto stipulato tra amministrazioni pubbliche.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Fanano
Per il Comune di Lama Mocogno
Per il Comune di Pavullo nel Frignano
Per il Comune di Pievepelago
Per il Comune di Polinago
Per il Comune di Sestola

Stefano Muzzarelli
Arnaldo Ricchi
Davide Venturelli
Corrado Ferroni
Simona Magnani
Fabio Magnani

Per l'Unione dei Comuni del Frignano

[firma Presidente]